



COMUNE DI COTIGNOLA

Provincia di Ravenna

Piazza Vittorio Emanuele II°, 31 – 48033 Cotignola RA

Tel. 0545 908811 – Fax 0545 41282

e-mail certificata: pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it

ID: 520123
FASCICOLO N. 2025/01 06/000006

ORDINANZA N. 3 DEL 13/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI CULTURALI COMUNALI, CIMITERI COMUNALI, CENTRI RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DI DIVIETO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE - ALLERTA METEO N. 28/2025.

IL SINDACO

RICHIAMATE

le proprie precedenti Ordinanze:

- n. 1 del 13/03/2025 “Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile in forma ridotta” a seguito dell'allerta codice colore rosso n. 28/2025 emanata in data 13/03/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che prevede un interessamento del territorio comunale;
- n. 2 del 13/03/2025 “Ordinanza contingibile e urgente di chiusura di nidi, servizi educativi per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni anziani, centri socio occupazionali, centri diurni socio riabilitativi per disabili e della Scuola Arti e Mestieri”;

VISTA

- l'allerta meteo n. 28/2025 diramata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile per la giornata di venerdì 14/03/2025, la quale segnala per la zona D1 “Pianura bolognese (BO, FE, RA)” criticità idraulica - rischio elevato (codice colore ROSSO);

TENUTO CONTO

- della descrizione e localizzazione del fenomeno, così come richiamato nelle proprie ordinanze precedenti in data odierna;

RILEVATO

- che le condizioni meteo segnalate possono determinare difficoltà e rischio a raggiungere le sedi dei servizi oggetto della presente ordinanza, da parte degli utenti delle strutture, delle loro famiglie e di tutto il personale che presta servizio nelle diverse sedi;

Copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 12/12/1993, n.39 del documento informatico Prot.: 2025 / 2170 del 13/03/2025 - Registro ALBO Numero 130 del 13/03/2025 pubblicazione dal 13/03/2025 al 28/03/2025 sottoscritto digitalmente da

Federico Settembrini Il documento informatico da cui questa copia è tratta è stato predisposto ed è disponibile per la presa visione presso il soggetto produttore in conformità alle Linee Guida Agid ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

- che a causa di tali condizioni meteorologiche anche il trasporto pubblico urbano ed extraurbano potrebbe subire rallentamenti e conseguenti ritardi;

RITENUTO

che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la pubblica incolumità, specie in riferimento alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale;

CONSIDERATO

- che la chiusura dei servizi e delle attività citati in oggetto potrà contribuire in modo sensibile alla riduzione della concentrazione straordinaria della popolazione e del traffico veicolare, tutelando l'incolumità pubblica, migliorando la situazione viabilistica e agevolando le attività volte a fronteggiare l'emergenza;

- che a seguito di una ulteriore consultazione a livello di Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Sindaci hanno deciso la chiusura di palestre, centri sportivi, centri culturali comunali, cimiteri comunali, centri ricreativi e di aggregazione giovanile, e il divieto di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e delle attività culturali, ricreative e sportive;

- che sussistono pertanto le condizioni di gravità ed urgenza per disporre la chiusura di palestre, centri sportivi, centri culturali comunali, cimiteri comunali, centri ricreativi e di aggregazione giovanile, e il divieto di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e delle attività culturali, ricreative e sportive al fine di prevenire ogni pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO

- il Piano di Protezione Civile dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2019 aggiornato con Delibere di Giunta Unione n. 170 del 03/12/2020, n. 160 del 09/12/2021 e n. 165 del 15/12/2022, n. 40 del 21/03/2024, n. 91 del 04/07/2024 e n. 188 del 12/12/2024;

VISTO

- il parere del Tecnico e Responsabile della Protezione Civile e dei Lavori Pubblici del Comune, in relazione al verbale del Centro Operativo Comunale C.O.C. del 13/03/2025;

VISTI

- Il D.Lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 della L.R. Emilia Romagna 07.02.2005, n.1;

ORDINA

per l'indifferibile urgenza di tutelare in via precauzionale la pubblica incolumità, motivazione esposta in premessa e che qui si intende espressamente richiamata:

- la chiusura straordinaria di palestre, centri sportivi, centri culturali comunali, cimiteri comunali, centri ricreativi e di aggregazione giovanile e il divieto di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e delle attività culturali, ricreative e sportive.

Tale obbligo persiste fino all'adozione di un ulteriore provvedimento che, quando e ove possibile, disponga la riapertura, anche parziale, di quanto sopra indicato che verrà tempestivamente comunicato alla popolazione.

DISPONE

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna;
- di trasmettere la presente Ordinanza all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, alle Stazioni dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando di Polizia Locale della Bassa Romagna;
- di trasmettere la presente Ordinanza ai gestori di palestre, centri sportivi, centri culturali comunali e dei cimiteri comunali, ai gestori di centri ricreativi e di aggregazione giovanile;
- la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione nelle forme di legge ed in particolare sull'Albo pretorio del Comune di Cotignola, sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi sui canali social;

RENDE NOTO

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

dalla Casa Comunale, 13 marzo 2025

IL SINDACO
Federico Settembrini

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. emanato con D.Lgs 82/2005 e s.m.i.; detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.